



Comune di Pordenone

- SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' -
- SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Approvazione e pubblicazione del bando comunale per la raccolta delle istanze di cui alla Legge n. 431/98 e alla legge regionale n. 1/2016, art. 19 (affitti onerosi anno 2025 per affitti pagati nell'anno 2024).

N. det. 2025/57

N. cron. 646, in data 25/03/2025

LA DIRIGENTE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i seguenti atti e documenti:

- il decreto del Sindaco n. 10 del 29/12/2021 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Rossella Di Marzo le funzioni dirigenziali del Settore "Servizi alla Persona e alla Comunità" fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
- il decreto del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024;
- il decreto del Vicesindaco Reggente n. 87 del 30 dicembre 2024;
- l'attuale struttura organizzativa del Comune di Pordenone approvata con deliberazione della Giunta comunale n.139 del 16/06/2022, la quale individua all'interno del Settore IV - "Servizi alla Persona e alla Comunità" l'Unità operativa complessa "Sportello al cittadino – PUA (Porta Unica di Accesso)";
- la determinazione del Settore IV Servizi alla persona e alla comunità n. cron 1947 del 12/08/2022, con la quale è stata conferita alla dipendente Erika Perissinotto, funzionario amministrativo contabile, l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Sportello al cittadino – PUA (Porta Unica di Accesso)", fino alla scadenza dell'incarico dirigenziale come stabilita dal sopracitato decreto n.10/2021
- Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, della nota integrativa e dei relativi allegati”, esecutiva ai sensi di legge;
- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 402 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
- Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria- Rettifica”, immediatamente eseguibile;
- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.39 del 31/01/2025, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”, esecutiva ai sensi di legge;

Presupposti di diritto

- l’articolo 15, comma 1, lettera d) della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1 e s.m.i., “Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater” che individua tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative quella del sostegno alla locazione;
- l’articolo 19 (Sostegno alle locazioni) della suddetta legge regionale 1/2016, che individua l’azione del sostegno alla locazione in quella finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata;
- l’articolo 12 della legge regionale 1/2016 che dispone che la Regione disciplina le azioni per l’attuazione del Programma regionale delle politiche abitative con appositi regolamenti, da approvare previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;
- il decreto del Presidente della Regione del 15 aprile 2020 n. 066/Pres., pubblicato sul B.U.R. del 29 aprile 2020, n. 18, con cui è stato approvato un nuovo “Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) come modificato con il DPR. 045/2023;
- il suddetto decreto prevede che gli interventi a sostegno alle locazioni siano attuati in favore dei seguenti soggetti, purché residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale: **a)** cittadini italiani, **b)** cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), **c)** stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) e **d)** stranieri di cui all’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Presupposti di fatto

Considerato che:

- con nota n. Prot. N. 0129034/ P/GEN del 13/02/2025 della Direzione Centrale Infrastrutture e territorio, Servizio Edilizia, sono comunicati gli adempimenti che i Comuni devono porre in essere nel corrente anno al fine di usufruire delle agevolazioni in argomento e, nell’invitare i Comuni a rispettare il termine perentorio del 31 maggio 2025, pena l’esclusione dalla ripartizione dei fondi disponibili, per l’inoltro della quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi di cui trattasi, precisando che:
 - i requisiti minimi delle due soglie (che rimangono 14% per fascia A) e 24% per fascia B) nei termini dinamici espressamente previsti dallo Stato con DM 7 giugno 1999 (“**due pensioni minime**” e “**soglia di accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata**” che per il 2025 risultano:
 - a) limite massimo ISEE annuo fascia A) non superiore a € 15.688,40, da elevare del 20% (euro 18.826,08 per nuclei familiari monopersonali)
 - b) limite massimo ISEE annuo fascia B): non superiore a €. 20.000,00 (importo elevato a € 24.000,00 per nuclei familiari monopersonali)
 - viene confermato il limite di soglia economico – patrimoniale oltre la quale i cittadini non possono presentare domanda portandolo al valore ISE **30.000,00** euro (art. 6, co 2 lett. B);
 - vengono confermati i limiti di contributo riconoscibile e il minimo di **30,00** euro sotto il quale si ritiene il contributo non rilevante:
 - a) limite massimo contributo fascia A: 3.110,00
 - b) limite massimo contributo fascia B: 2.330,00;
- l’art. 4, comma 6, del regolamento regionale emanato con DPRReg. 15 aprile 2020, n. 066/Pres. prevede l’adozione di apposita delibera del Comune recante l’eventuale messa a disposizione della quota comunale, non inferiore al 10% del fabbisogno rappresentato dalle domande di contributo e comunicato alla Regione, per poter accedere all’assegnazione di risorse statali e regionali aggiuntive;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 17/03/2025, immediatamente eseguibile è stato autorizzato il Dirigente del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità o suo delegato, ad emanare apposito bando e ad assumere tutti gli atti conseguenti all’emanazione del Regolamento 15 aprile 2020, n. 066 e ss.mm.ii “Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).” contenente i requisiti base per accedere al contributo in argomento ai sensi dell’art. 11 della L. 431/98 ,
- con la stessa delibera è stato recepito quanto previsto dalla nota della Direzione centrale infrastrutture e territorio della regione Friuli Venezia Giulia n. 0129034/ P/GEN del 13/02/2025:

- precisando che per la gestione del contributo a sostegno delle locazioni per l'anno 2025, relativamente ai canoni sostenuti nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024, si confermano le disposizioni previste dal Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 066/Pres. da ultimo modificato con DPRReg. 01 marzo 2023 n.45;
- riservando in via preventiva la quota del 5% degli stanziamenti regionali da destinare esclusivamente ai richiedenti i contributi che, alla data della domanda, non avranno compiuto i 36 anni di età;
- precisando inoltre che, come previsto anche per lo scorso anno, che ai sensi della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15, i contributi di cui al DPRReg. 066/2020 ss.mm.ii sono cumulabili con altri analoghi "vantaggi economici" erogati ai cittadini per l'anno cui si riferiscono i canoni, sempre comunque entro i limiti della spesa sostenuta e rimasta a carico del locatario, fermo restando che continua a sussistere invece la non cumulabilità dei contributi in argomento con le detrazioni fiscali per espressa disposizione di cui all'articolo 10 comma 2 della L 431/98 e fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione

Considerato inoltre che:

- la L.R. 1/2016 prevede il diretto intervento della Regione a favore dell'edilizia sovvenzionata, dell'edilizia convenzionata, dell'edilizia agevolata e infine del sostegno alle locazioni per cui tutti i contributi previsti dalla legge regionale suddetta non possono che essere qualificati come contributi regionali;
- di conseguenza l'intervento delle amministrazioni comunali, per quanto riguarda la predisposizione degli atti amministrativi e la valutazione delle domande, deve essere qualificato come partecipazione alla fase istruttoria del procedimento e non alla fase decisoria dello stesso.

Precisato che:

- l'art. 71 (modalità dei controlli) del D.P.R. 445/2000, in base al quale "le amministrazioni procedenti sono tenute ad eseguire idonei controlli, anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47;
- l'art. 72 (responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli) che stabilisce che "ai fini dei controlli di cui all'art. 71 le amministrazioni certificanti rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione";

Motivazione

Ritenuto pertanto:

- di emanare il bando pubblico per l'accesso ai benefici dei fondi per il sostegno alle abitazioni in locazione sulla base delle disposizioni impartite dall'Amministrazione regionale;

- di precisare inoltre che l'assegnazione – in caso che il contributo regionale risulti inferiore al reale fabbisogno – sia effettuata a favore di tutti gli aventi diritto mediante l'erogazione di un contributo proporzionalmente ridotto;
- di stabilire il periodo di raccolta delle istanze per gli interventi per l'abbattimento del canone di locazione – “inquilini” (ai sensi della L.R. 1/2016) **dal 27 marzo 2025 alle ore 13.00 del 05 maggio 2025**;
- di stabilire altresì che le domande possano essere presentate esclusivamente per il tramite di uno specifico portale informatico il cui link sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- di precisare che l'imposta di bollo sull'istanza presentata dai cittadini per ottenere il beneficio in parola non è dovuta in quanto considerato dalla norma stessa intervento nei confronti di soggetti meno abbienti e quindi riconducibile al concetto di “sussidio” ai sensi dell'art. 8, Tabella Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972;
- di approvare l'informativa sulla “privacy”, allegata e facente parte integrante del presente atto, relativa alla domanda di ammissione agli incentivi a sostegno delle locazioni elaborata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”);

Riferimenti normativi generali

Visti:

- l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;
- i decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

Attestata, ai sensi dell'art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare ed emanare il bando pubblico di cui all'allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per l'accesso ai benefici dei fondi per il sostegno alle abitazioni in locazione sulla base delle disposizioni impartite dall'Amministrazione regionale;

2. precisare inoltre che l'assegnazione – in caso che il contributo regionale risulti inferiore al reale fabbisogno – sia effettuata a favore di tutti gli aventi diritto mediante l'erogazione di un contributo proporzionalmente ridotto;
3. di approvare l'informativa sulla "privacy", di cui all'allegato B facente parte integrante del presente atto, relativa alla domanda di ammissione agli incentivi a sostegno delle locazioni elaborata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR");
4. di stabilire il periodo di raccolta delle istanze per gli interventi per l'abbattimento del canone di locazione – "inquilini" (ai sensi della L.R. 1/2016) **dal 27 marzo 2025 alle ore 13.00 del 05 maggio 2025**;
5. di stabilire altresì che le domande possano essere presentate esclusivamente per il tramite di uno specifico portale informatico, il cui link sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.
6. di precisare che l'imposta di bollo sull'istanza presentata dai cittadini per ottenere il beneficio in parola non è dovuta in quanto considerato dalla norma stessa intervento nei confronti di soggetti meno abbienti e quindi riconducibile al concetto di "sussidio" ai sensi dell'art. 8, Tabella Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente";

DICHIARA

Che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria non sussiste la necessità della dichiarazione relativa alle cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, in quanto trattasi di atti dovuti e non soggetti a valutazioni di tipo discrezionale dell'Ente.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il funzionario amministrativo Erika Perissinotto.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Il responsabile

Pordenone, 25 marzo 2025

ROSSELLA DI MARZO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI MARZO ROSSELLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 25/03/2025 15:15:22